

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2023, n. 1733

Art. 20, comma 2, L.R. n. 7 del 18 aprile 2023. Approvazione degli indirizzi e dei criteri per la valorizzazione e la tutela della produzione di luminarie artistiche tradizionali. Istituzione dell'Elenco delle imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche tradizionali di Puglia.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale n. 7 del 18 aprile 2023, la Regione Puglia riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato nel territorio pugliese ed intende promuoverne e sostenerne lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni produttive, territoriali, artistiche e tradizionali.

Tra queste produzioni artistiche tradizionali quella delle luminarie rappresenta una delle più significative in ambito regionale.

Per via del forte ed intenso legame identitario con il territorio e la cultura pugliesi, l'arte delle luminarie e la relativa produzione, al pari di altre specifiche produzioni quali quella della ceramica, della terracotta e della cartapesta, sono oggetto di apposita norma (art. 20 comma 2 della L.R. 7/23) che mira a tutelarle ed a valorizzarle maggiormente.

La legge prevede che a concorrere al perseguimento delle finalità descritte siano adottati dalla Regione, a titolo esemplificativo, provvedimenti tesi alla certificazione e al riconoscimento delle imprese e dei relativi prodotti rilasciando, se del caso, l'autorizzazione a utilizzare specifiche denominazioni o marchi di qualità, avvalendosi della collaborazione della CRAP e dei CATA (art. 20 comma 2 L.R. 7/23).

Con l'obiettivo di dare attuazione agli interventi di valorizzazione e sviluppo previsti dalla succitata norma, si intende prevedere l'istituzione di un apposito Elenco delle imprese artigiane produttrici delle luminarie, in possesso di riconosciute caratteristiche qualitative che assicurino l'identità delle produzioni realizzate; si intende prevedere, inoltre, un disciplinare di produzione che indichi le fasi produttive da svolgersi all'interno dell'impresa artigiana, le materie prime da usare, la struttura ed i colori da utilizzare, i linguaggi stilistici a cui ispirarsi (a titolo esemplificativo il romanico, gotico con le più rilevanti figure architettoniche tipiche pugliese quale il rosone o l'arco).

Con il provvedimento che si propone di approvare, si indicano e disciplinano, quindi, i requisiti necessari dei soggetti richiedenti (art. 2), la procedura e le modalità di iscrizione (art. 4 e 5) nell'Elenco delle imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche tradizionali pugliesi e le successive modalità per l'individuazione e l'ottenimento dell'uso del marchio regionale "luminaria artistica tradizionale di Puglia", utilizzabile dalle imprese iscritte nel costituendo Elenco sopracitato per identificare e valorizzare le produzioni conformi al predetto disciplinare di produzione.

Si propone, quindi, di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese alla successiva indizione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco delle imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche tradizionali pugliesi ed, in generale, all'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari per la disciplina del suddetto elenco e del marchio regionale "luminaria artistica tradizionale di Puglia".

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione

dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione stata so oposta a Valutazione di impa o di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impa o di genere s mato :

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell'articolo 4 comma 4 lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli indirizzi e i criteri per la valorizzazione e la tutela della produzione artigianale di luminarie artistiche tradizionali, di cui all'allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di istituire presso la Regione Puglia l'Elenco delle imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche e tradizionali di Puglia.
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, dell'Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese alla successiva indizione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco delle imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche tradizionali di Puglia ed, in generale, all'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari per la disciplina del suddetto elenco e del marchio regionale "luminaria artistica tradizionale di Puglia";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore: Cristiano Gramatica

La Funzionaria P.O.: Milena Schirano

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio

L'ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare gli indirizzi e i criteri per la valorizzazione e la tutela della produzione artigianale di luminarie artistiche tradizionali, di cui all'allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;ù
3. di istituire presso la Regione Puglia l'Elenco delle imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche e tradizionali di Puglia.
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, dell'Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese alla successiva indizione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco delle imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche tradizionali di Puglia ed, in generale, all'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari per la disciplina del suddetto elenco e del marchio regionale "luminaria artistica tradizionale di Puglia";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

**INDIRIZZI E CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA
DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE DI LUMINARIE ARTISTICHE TRADIZIONALI**

ART.1

FINALITÀ

1. La Regione, in ossequio all'art. 20 della L.R. 18 aprile 2023, n. 7, al fine di tutelare e valorizzare la produzione di luminarie artistiche tradizionali pugliesi, adotta i presenti indirizzi e criteri, prevedendo l'istituzione di un apposito elenco a cui possono iscriversi le imprese artigiane produttrici che siano in possesso di riconosciute caratteristiche qualitative che assicurino l'identità delle produzioni realizzate in conformità al disciplinare di produzione (Allegato A al presente provvedimento di adozione degli indirizzi e criteri).

ART.2

ELENCO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PRODUTTRICI DI LUMINARIE ARTISTICHE TRADIZIONALI DI PUGLIA

1. Viene istituito presso la Regione Puglia l'elenco delle "imprese artigiane produttrici di luminarie artistiche e tradizionali di Puglia". Copia dell'elenco viene depositata presso le CCIAA competenti per territorio.

2. Possono essere iscritte all'elenco le imprese artigiane che producono luminarie artistiche e tradizionali secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale della Regione Puglia ovvero secondo innovazioni che siano comunque ispirate alla tradizione e che:

- dispongano del codice ATECO: 27.40.02 (fabbricazione di luminarie per feste);
- abbiano sede operativa in Puglia dotata di stabile organizzazione;
- siano iscritte all'albo imprese artigiane in Puglia;
- producano luminarie artistiche conformi al disciplinare (Allegato A).

ART. 3

MARCHIO "LUMINARIE ARTISTICHE TRADIZIONALI DI PUGLIA"

1. Ai fini della difesa, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche tecniche e produttive luminarie artistiche tradizionali di Puglia, la Regione Puglia promuove la creazione del marchio regionale "luminarie artistiche tradizionali di Puglia", che potrà essere utilizzato dalle sole imprese iscritte nell'elenco di cui all'art.2, per identificare e valorizzare le produzioni conformi al disciplinare (Allegato A).

2. Il marchio di cui al comma 1 verrà individuato attraverso un apposito disciplinare d'uso, da adottarsi con atto del Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, nel quale verranno indicati i contenuti minimi essenziali del marchio, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo da parte delle imprese abilitate a utilizzarlo, con successiva registrazione mediante deposito nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).

3. La Commissione Regionale per l'artigianato Pugliese di cui alla L.R. 7/23 è deputata a verificare il rispetto delle norme di cui alle presenti disposizioni da parte di coloro che utilizzano il marchio regionale.

ART. 4

CANDIDATURA

1. Successivamente all'indizione da parte del Dirigente della competente Sezione di avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, gli interessati potranno inoltrare le proprie candidature alla CRAP - Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese, per il tramite di un Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CATA) autorizzato a norma di legge, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della L.R. n.7/2023.
2. Il modulo di domanda dovrà essere corredato di tutti gli allegati in esso richiesti ai fini della valutazione del possesso dei requisiti e dovrà contenere tutte le dichiarazioni necessarie.
3. La Regione Puglia si riserva il diritto, tramite i propri uffici, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura, anche attraverso la richiesta di documentazione agli Enti e alle Amministrazioni competenti e l'accesso aziendale al fine di verificare la rispondenza dei processi produttivi a quanto previsto dal disciplinare.

ART. 5

ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE, MODIFICHE E REVOCHE

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco viene svolta dalla Sezione Promozione del Commercio, dell'Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese.
2. Per le valutazioni istruttorie relative al dato tecnico, artistico o estetico, potrà altresì essere richiesto il contributo di esperti o storici del settore.
3. Ad esito positivo dell'istruttoria, la Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese autorizza l'inserimento dell'impresa artigiana istante nell'elenco di cui all'art. 2 che avverrà con atto del Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, dell'Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese della Regione Puglia.
4. L'inserimento nell'elenco conferisce all'impresa artigiana il diritto all'utilizzo del marchio di cui all'art.3. in relazione ai prodotti elaborati in conformità al disciplinare.
5. È disposta la revoca dei riconoscimenti e la contestuale cancellazione dall'elenco di cui all'art. 2, con contestuale perdita del diritto dell'uso del marchio di cui all'art. 3, qualora si verifichi un'alterazione sostanziale delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento, ivi compresa la definitiva cessazione o la trasformazione dell'attività.
6. Il titolare dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al presente regolamento è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente, di ogni variazione potenzialmente idonea a integrare causa di revoca.
7. Le modifiche e le cancellazioni sono comunicate ai diretti interessati e sono rese pubbliche tramite gli strumenti informativi a disposizione della Giunta regionale.

ALLEGATO A**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE****PREMESSA**

Il presente disciplinare di produzione si inserisce nel quadro normativo regionale dell'art.20, comma 2 L.R. 18 Aprile 2023, n.7, ed ha lo scopo di tutelare e valorizzare la produzione di luminarie artistiche tradizionali pugliesi in ragione delle loro origini storiche, caratteristiche morfologiche, decorative, tecnologiche e con l'obiettivo di difendere il prodotto locale, quale patrimonio artistico famoso a livello nazionale e internazionale.

Art.1**MATERIE PRIME**

1. Le materie prime da impiegarsi sono le seguenti:
 - per la struttura: legno;
 - per la verniciatura: vernici a base acqua;
 - i corpi illuminanti utilizzati possono utilizzare tecnologia a incandescenza o led;
 - gli apparati elettrici devono rispettare le prescrizioni legislative in materia di sicurezza degli elementi elettrici/elettronici.

Art. 2**STRUTTURA E COLORI**

1. La struttura in legno deve essere tale da assicurare solidità, stabilità e sicurezza all'apparato decorativo considerato nel suo insieme.
2. I portalampada su cui vengono montati i corpi illuminanti devono essere posti per la maggior parte sul bordo della struttura (bordo spessore) e devono essere di colore simile alla struttura stessa.
3. Per quanto concerne la struttura, sono colori tipici della tradizione luminaristica pugliese le tonalità del bianco o similari, ferma restando la possibilità di utilizzare colori differenti per specifici elementi decorativi di dettaglio (es. toni del verde per la rappresentazione delle foglia/ toni del marrone per la rappresentazione di tronchi e steli/toni del giallo per altri decori ecc...).
4. Il prodotto finale deve essere conforme alla normativa vigente di sicurezza in materia di apparati elettrici ed elettronici.

Art.3

LINGUAGGI STILISTICI

1. Le luminarie artistiche tradizionali pugliesi si ispirano principalmente seguenti linguaggi stilistici:
 - il romanico;
 - il gotico;
 - il barocco;
 - il floreale;
 - il moresco.
2. Le più rilevanti figure architettoniche tipiche della produzione luminaristica tradizionale pugliese sono:
 - l'arco e la galleria;
 - il rosone;
 - la cassa armonica;
 - la spalliera;
 - il frontone;
 - il candelabro o piramide;
 - la colonna;
 - il capitello.
3. Tali linguaggi stilistici e figure architettoniche possono essere utilizzate anche in combinazione tra loro.

Art.4

FASI PRODUTTIVE

1. Le fasi di ideazione, disegno e progettazione della luminaria artistica tradizionale devono essere svolte all'interno dell'impresa, così come le fasi di assemblaggio del prodotto finale.
2. È consentito l'utilizzo di semilavorati realizzati all'esterno dell'azienda, purché il prodotto finale risulti corrispondente a quanto previsto dal presente disciplinare.

Il presente allegato è composto da n. 4 pagine.

La Dirigente della Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato
e Internazionalizzazione delle Imprese
Francesca Zampano

Zampano
Francesca
28.11.2023
12:46:20
UTC

